

- 2) La regola generale 5, lettera b), della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione, dell'11 settembre 2003, dev'essere interpretata nel senso che gabbie utilizzate per il trasporto di animali vivi destinati alla ricerca di laboratorio non rientrano nella categoria degli imballaggi che devono essere classificati con le merci che contengono.

⁽¹⁾ GU C 102 del 7.4.2014.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkügyi Bíróság
(Ungheria) il 4 novembre 2014 — SC Total Waste Recycling SRL/Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség**

(Causa C-487/14)

(2015/C 026/11)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: SC Total Waste Recycling SRL

Resistente: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

Questioni pregiudiziali

- 1) Se si debba ritenere che la spedizione di rifiuti effettuata «in un modo che non è materialmente specificato nella notifica», ai sensi dell'articolo 2, punto 35, lettera d), del regolamento (CE) n. 1013/2006 ⁽¹⁾, si riferisca ai mezzi di trasporto indicati negli allegati I A e I B di detto regolamento (su strada, per ferrovia, via mare, per via aerea, per idrovia interna).
- 2) Se la mancata comunicazione alle autorità di modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni di una spedizione autorizzata, secondo il disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006, possa dare luogo alla constatazione che la spedizione di rifiuti è effettuata «in un modo che non è materialmente specificato nella notifica», ai sensi dell'articolo 2, punto 35, lettera d), di detto regolamento, e che, di conseguenza, si tratta di una spedizione di rifiuti illegale.
- 3) Se occorra considerare che intervenga una modifica essenziale delle modalità e/o condizioni di una spedizione autorizzata, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006, nel caso in cui la spedizione di rifiuti entra nel paese di transito indicato per un valico di frontiera diverso da quello specificato nell'autorizzazione o nella notifica.
- 4) Nell'ipotesi in cui una spedizione di rifiuti in entrata nel paese di transito per un luogo diverso da quello specificato nell'autorizzazione o nella notifica debba essere considerata una spedizione di rifiuti illegale, se si possa considerare proporzionata un'ammenda comminata per tale motivo il cui importo corrisponda a quello dell'ammenda irrogabile in caso di violazione dell'obbligo di ottenere un'autorizzazione e di trasmettere una notifica scritta preventiva.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190, pag. 1).